

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., finalizzata alla stipula di un "ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SPEDIZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI" - C.I.G.9640058B83

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta con firma digitale

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

E

la, (di seguito anche "aggiudicatario"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesso che

a) con decreto direttoriale n. ... del giorno, è stata aggiudicata alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, la procedura di gara finalizzata alla stipula di un "ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SPEDIZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI", per un importo complessivo di € (...../.....), I.V.A. compresa;

b) in data, l'aggiudicatario ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....);

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e prestazionale e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, senza necessità, per comune

accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento, sulla base degli specifici ordini esecutivi, di volta in volta emessi dall'Agenzia, "dell'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SPEDIZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI", come elencati nell'articolo 1 del capitolato d'oneri e prestazionale.

L'Agenzia, qualora in fase esecutiva si dovesse manifestare la necessità di realizzare un particolare servizio o attività non ricompreso tra quelli indicati nell'elencazione di cui al precedente articolo, ma comunque analogo o complementare agli stessi, conserva la facoltà di richiedere al Fornitore ulteriori servizi aggiuntivi, con le medesime modalità riportate nell'articolo 4 del capitolato.

Il Fornitore, in tal caso, dovrà presentare all'Agenzia idoneo preventivo, nel quale verrà indicato l'importo lordo e quello al netto del medesimo ribasso offerto in sede di gara.

L'Agenzia, previa verifica della congruità ed approvazione del preventivo proposto, provvederà ad effettuare il relativo ordinativo, che impegna l'aggiudicatario alla sua esecuzione.

La fornitura dei servizi e/o beni oggetto dell'accordo quadro dovrà essere espletata secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara ed in conformità all'offerta presentata.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, in quanto ricompresi nel corrispettivo offerto dal medesimo, tutti i costi connessi e conseguenti alla esecuzione dell'accordo quadro, con organizzazione, responsabilità e rischio a suo esclusivo carico.

L'aggiudicatario è, altresì, obbligato a fornire, a propria cura e spese, i seguenti servizi complementari:

- predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per il trasporto e/o la consegna della merce;
- gestione pratiche doganali e/o inerenti alla sicurezza, prevenzione, etc..

Nei costi di gestione il Fornitore dovrà esporre quelli relativi all'eventuale acquisto e/o estensione

dei diritti di terzi ed in generale qualsiasi altro costo relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all'esecuzione del servizio e/o fornitura richiesti.

ARTICOLO 3 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'accordo quadro ha una validità massima pari a mesi 30(*trenta*), decorrenti dalla sua sottoscrizione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, l'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di mesi 6 (*sei*).

Nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, il numero e la pianificazione delle spedizioni sono determinate dall'Agenzia, secondo la propria insindacabile discrezionalità.

Il Fornitore, durante l'appalto e sino a concorrenza del *budget* di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, è obbligato ad erogare la fornitura dei servizi richiesti con l'ordinativo emesso dall'Agenzia.

L'Agenzia, almeno 48 ore prima del termine previsto per la consegna della merce previsto invia al Fornitore, a mezzo e-mail, un ordine esecutivo, ovvero un documento al cui interno sono contenute le informazioni principali del servizio richiesto, e segnatamente:

- indicazione delle caratteristiche (*quantità colli, perso, località di prelievo e località di consegna*);
- l'eventuale "urgenza" della spedizione;
- eventuali servizi a consuntivo extra listino.

Il Fornitore, entro le successive 12 (dodici) ore dalla ricezione del suddetto documento, è tenuto a presentare un preventivo che quantifichi i costi necessari per la esecuzione, implementando eventualmente le indicazioni ricevute.

Entro le successive 12 (dodici) ore l'aggiudicatario dovrà avviare l'esecuzione del servizio, provvedendo al ritiro della merce presso la località indicata dall'Agenzia.

IN CASO DI SPEDIZIONE "URGENTE", TUTTI I TERMINI SOPRA INDICATI SONO DIMEZZATI ED ALL'AFFIDATARIO È RICONOSCIUTO UN COMPENSO ULTERIORE PARI AL 30% DELLE TARIFFE INDICATE.

Nel caso in cui, a seguito delle opportune verifiche, l'aggiudicatario non sia in grado di individuare nessuna soluzione rispondente alle esigenze espresse, dovrà darne riscontro all'Agenzia nello stesso termine di cui sopra - 12 ore dalla richiesta - motivando opportunamente le ragioni della indisponibilità di soluzioni ed indicando contestualmente un elenco di possibili soluzioni alternative.

Resta inteso che è facoltà dell'Agenzia, a seguito della ricezione della comunicazione di indisponibilità di soluzioni, revocare/annullare, con le stesse modalità dell'invio, la precedente richiesta e valutare l'invio di una nuova richiesta. In caso di annullamento/revoca della richiesta, l'Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna commissione e/o costo.

IN CASO DI MANCATA EMISSIONE DELL'ORDINE ESECUTIVO, INVECE, NULLA SARÀ DOVUTO PER LE ATTIVITÀ SOPRA CITATE.

Eventuali motivate richieste di chiarimenti od integrazioni potranno essere avanzate al responsabile del procedimento/direttore per l'esecuzione dell'accordo quadro dell'Agenzia, entro e non oltre il perentorio termine di ore 2 (due) dalla ricezione dell'ordine; in tal caso, il termine per l'esecuzione del servizio resta sospeso fino a quando l'Agenzia non avrà riscontrato la richiesta.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità è tesa a verificare che tutte le forniture ed i servizi prodotti in esecuzione degli specifici ordini prodotti dall'Agenzia risultino corrispondenti alle specifiche minime richieste nel capitolato e nello specifico ordine esecutivo.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio della produzione dei materiali e delle attrezzature, oggetto dell'accordo quadro.

In particolare, l'Agenzia verifica che tutte le attività espletate in esecuzione degli specifici ordini prodotti risultino conformi alle caratteristiche qualitative, quantitative e tecnico-funzionali minime richieste nel capitolato e nello specifico ordine esecutivo.

In caso di esito negativo della verifica, l'Agenzia, oltre ad applicare la penale giornaliera di cui al successivo articolo 8, potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché a richiedere il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 5 - VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZO DELLE FORNITURE

Il valore complessivo dell'accordo quadro è stimato nel limite massimo di € 120.000,00 (eurocentoventimila/00), oltre I.V.A.

Il su indicato valore complessivo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per la durata dell'accordo quadro, costituisce il limite massimo di spesa e si intende comprensivo di tutti i costi ed oneri relativi all'esecuzione del medesimo accordo.

Il suddetto importo, tuttavia, è da intendersi puramente indicativo in quanto l'Agenzia si riserva di avvalersi solo delle forniture realmente necessarie. Nel caso in cui l'Agenzia non impegni tutto il

budget stanziato e, quindi, il corrispettivo dell'accordo quadro non dovesse raggiungere il su indicato limite massimo, l'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, causa o ragione.

A seguito della stipula dell'accordo quadro, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici a mente della quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Il corrispettivo per tutti i servizi e le forniture di cui all'art. 1 del capitolato d'oneri e prestazionale è stato determinato dall'operatore economico concorrente in sede di gara - mediante l'indicazione del ribasso unico offerto - e comprende tutti i servizi e le attività, specificamente descritte nel capitolato d'oneri e prestazionale e nell'offerta economica prodotta in sede di gara ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro, nonché comprensivo di ogni onere e/o spesa, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo quadro, ivi compresi i costi e le spese relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'accordo quadro, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, regolamenti e/o dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

In relazione ai singoli ordini esecutivi ricevuti, l'aggiudicatario, successivamente alla positiva verifica di conformità ed al conseguente benessere alla fatturazione, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- l'indicazione del C.I.G. e del C.U.P. (ove richiesto);
- descrizione dettagliata del servizio espletato (quantità, luogo di prelievo e consegna, tempistiche, etc);
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali diciture.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, certificata da apposito nulla osta emesso dal R.U.P., attestante l'avvenuto collaudo del bene e l'assenza di contestazioni, nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal R.U.P. dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'accordo quadro, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.*

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento della fornitura dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'accordo quadro e la corretta esecuzione delle forniture secondo le modalità presenti nel disciplinare e nel capitolato.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara, nel contratto e nell'ordine esecutivo comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 200,00 (*duecento/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio e l'esecuzione delle varie attività in cui si articola l'appalto, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle quali la penale giornaliera sarà applicata, per intero, per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La mancata consegna del materiale inviato ad una manifestazione fieristica nel giorno indicato dall'Agenzia comporta una penale complessiva di € 1.000,00 (*mille/00*) per il danno arrecato all'immagine della Regione Campania ed all'ente. Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale.

Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *es.m.i.*, alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n.,

rilasciata da, per una somma garantita pari ad euro (euro.....).

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 10 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'accordo quadro, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente accordo quadro.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- eseguire i servizi e/o le forniture di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e s.m.i.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *rationetemporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere le forniture oggetto del presente accordo quadro e tutte le obbligazioni inerenti, connesse e discendenti dalla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *rationetemporis*.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle forniture oggetto dei singoli ordini esecutivi è consentito, nei limiti previsti dalla *lex specialis* di gara, secondo i termini e le modalità della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'aggiudicatario non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'aggiudicatario non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'aggiudicatario anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'accordo quadro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di irregolarità, per due volte consecutive, del documento unico di regolarità contributiva;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare, nel presente capitolato e negli eventuali ordini esecutivi;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione della fornitura;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di privativa industriale di terzi;

i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di accordo quadro allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

L'aggiudicatario, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI DI PRIVATIVA. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura applicati sui prodotti oggetto della fornitura di cui altri abbiano la privativa e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, manlevando e sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o la fornitura e/o il servizio svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve quelle che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo quadro rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'aggiudicatario dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di partecipazione alla gara.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria relativa al trattamento dei dati personali dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'aggiudicatario autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *es.m.i.* nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *e s.m.i.*, del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

12

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, II piano.

Napoli, li

L'aggiudicatario

Agenzia Regionale Campania Turismo

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

.....

avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'aggiudicatario, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'accordo quadro), art.3 (Validità dell'accordo quadro e modalità di esecuzione delle forniture), art.4 (Monitoraggio - Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Valore complessivo dell'accordo quadro e prezzo delle forniture), art. 6 (Pagamenti), art.7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 9 (Cauzione Definitiva), art. 10 (Altre responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto), art. 12 (Recesso), art.13 (Risoluzione dell'accordo quadro), art.14 (Brevetti e diritti di proprietà intellettuale. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.16 (Clausola anticorruzione - incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Foro esclusivo), art. 19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (Spese, imposte e tasse), art. 22 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....

L'aggiudicatario

Il legale rappresentante